

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2006 (GU n. 273 del 23-11-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pen Top», registrato al n. 13325.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 2006 dall'impresa Chemia S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Pen Top» uguale al prodotto di riferimento denominato «P 1020 L» registrato al n. 12257 con decreto direttoriale in data 28 giugno 2004 dell'impresa Guaber S.p.A. Funo (Bologna);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «P 1020 L» dell'impresa Guaber S.p.A. non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Pen Top» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno

stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Penconazolo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 giugno 2009 l'impresa Chemia S.p.A., con sede in S. Agostino (Ferrara) S.S. 255 km 46 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI denominato «Pen Top» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 10-20-25-50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13325.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato alle pagg. 34 e 35 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATI

Etichetta / Foglietto illustrativo
 - Trattamenti bloccanti: (in presenza di sintomi) ml 30 - 40 hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.

PERSCO
 Oidio

- Trattamenti preventivi: in zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a ml 40 - 50 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14-21 giorni.

Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
 fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolta alla dose di 50 ml/hi.

TABACCO
 Oidio: ml 35 - 50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

MELONE - ZUCCHINO - ZUCCA - CETRIOLIO - CARCIOFO - PERONE - POMODORO - PISELLO
 Oidio: in pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a ml 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE:
 Oidio e ruggini: ml 25 - 50 ml/hi, ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
 Data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato (se la durata dello stesso è inferiore a due anni)

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro utilizzo è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE; NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

PEN TOP

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

Tipo di Formulazione: emulsione concentrata

Partita n°

Composizione:
 - Penconazolo puro g. 10,20 (= 100 g/l)
 -coformulanti q.b. a g 100

Fasi di Rischio

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Non operare contro vento; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza



41000 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km. 48

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Stabilimento di produzione:

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

Contenuto Netto:

ml 10-20-25-50-100-150-200-250-500
 Litri 1-5-10-20-25

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubercolosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eciamiento e depressione del S.N.C. Metabolismo, dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. **Consultare un centro antiveleni.**

MODALITÀ D'IMPIEGO

Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante; agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (pochi ore).

VITE

Oidio (Uncinula necator)
 - Trattamenti preventivi: ml 25 - 30 hl in pre-post-floritura intervenendo ogni 14-16 giorni e ml 15 - 20 hl in pre e post-floritura effettuando i trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un'attività collaterale su Guignardia spp. e in minor misura su Pseudopeziza spp.

MELO

Ticchiolatura (Venturia inaequalis)
 - Trattamenti preventivi: ml 30 - 40 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio.

- Trattamenti curativi: ml 40 - 50 hl, si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia inlettante.

- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 40 - 45 hl effettuati da 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.

Oidio (Podosphaera leucotricha)
 - Trattamenti preventivi: in primavera ml 30 - 40 hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.

- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 30 - 35 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione.

Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
 fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolta alla dose di 40-45 ml/hi.

PERO

Ticchiolatura (Venturia pirina):
 - Trattamenti preventivi: ml 25 - 35 hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli all' sviluppo della malattia.
 - Trattamenti curativi: ml 30 - 40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia inlettante.

PEN TOP

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante
sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI
Tipo di Formulazione : emulsione concentrata

<p>Partita n°</p> <p>Composizione: -Penconazolo puro g. 10,20 (= 100 g/l) -coformulanti q.b. a g 100</p> <p>Fraresi di Rischio Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico</p> <p>Consigli di Prudenza Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; Conservare la confezione ben chiusa; Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; Non operare contro vento; Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza</p> <div style="text-align: center;">  <p>44046 - S. Agostino (FE) - S.S. 255, km 46</p> </div> <p style="text-align: center;">Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx</p> <p>Stabilimento di produzione: Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46</p> <p>Contenuto Netto : ml 10-20-25-50-100</p>
--

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

06A10574

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Soleil 200 EC», registrato al n. 13400.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE**

Visto art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 94/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;